

BGE 31 I 321

Bundesgericht (BGE), 1905-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_31_I_321

FR: ATF 31 I 321

IT: DTF 31 I 321

Volltext

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. Arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites. 56. Santanza. dall' II aprile 1906, nella causa Steffani-Moser. Sequestro di mobili. Pretesa nullità del sequestro pel motivo che i mobili sono proprietà della moglie del debitore; incompetenza dell'autorità di vigilanza per statuire sulla questione di proprietà. Solo il debitore ha veste per invocare l'art. 99 LEF, non una terza persona (p. es., la moglie). Rivendicazione dei mobili sequestrati. Applicabilità dell'art. 107 0 dell'art. 109, nel caso che la moglie, separata di beni, rivendica i mobili che si trovano nell'appartamento da essa abitato col marito. 1. In esecuzione di un decreto 28 ottobre 1904, emanato in odio di Steffanina Edoardo in Muraito, l'Ufficio Esecuzioni di Loarno sequestrava diversi oggetti, che si trovavano nel negozio Guglielmoni, a Locarno, e nell'appartamento abitato dai coniugi Steffanina. La signora Rosalia Steffanina-Moser, avendo rivendicato la proprietà di tutti i mobili che erano stati sequestrati nell'appartamento, e la sua rivendicazione essendo stata contestata, l'Ufficio le assegnava il 3 ottobre 1904 un termine di dieci giorni per far valere in giudizio le sue ragioni, in conformità di quanto dispone l'articolo 107. 32. R. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. 9 novembre 1904, la rivendicante rievocava all'autorità di sorveglianza, chiedendo: a) in via principale, la nullità del sequestro a riguardo dei mobili che si trovavano nell'appartamento; b) subordinatamente, la nullità della diffida implicante l'obbligo della rievocazione di farsi attribuire; ed allegando, in appoggio di queste conclusioni: che i mobili rivendicati erano di sua proprietà, come risultava dalla fattura che produceva; che in ogni caso gli stessi non erano staggibili, a seconda del disposto dell'art. 92, e che, data anche la loro staggibilità, era all'erede che incombeva l'obbligo di farsi attore nella causa di rivendicazione, trovandosi i detti mobili nell'appartamento affittato in suo nome e per suo conto personale, durante il tempo in cui essa viveva separata di fatto dal marito. Con decisione 22 marzo 1905, l'Autorità superiore cantonale di vigilanza respingeva il ricorso, sulle considerazioni seguenti: L'Ufficio di Loarno ha dichiarato che, procedendo al sequestro, ha lasciato a disposizione del debitore i mobili necessari per la famiglia e la rievocazione non ha addotto nulla che possa far ritenere che questi mobili non siano sufficienti. Quanto alla seconda conclusione, la rivendicante ammette essa stessa che i mobili sequestrati si trovavano nell'appartamento da essa abitato col marito, dal quale non è legalmente separata. Torna quindi applicabile il principio ammesso costantemente dalla giurisprudenza, che cioè, in casi di simile genere, i mobili si devono riguardare come in possesso del marito. 2. E contro questa decisione che la signora Steffanina ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le conclusioni e gli argomenti sopra indicati. In diritto: 1. La prima domanda, tendente alla nullità del sequestro, pel motivo che i mobili in questione sono proprietà della rivendicante e non del marito, è subordinatamente permessa, ma non indispensabile all'uso della famiglia e quindi inopponibili, a sensi dell'art. 92, e infondata. und Konkurskammer. No 56. 323 L'Autorità di

vigilanza e ineompetente per statuire sulla questione di proprietà., e quanto all' argomento dedotto dal- l' art. 92, questo articolo sanziona un privilegio solo in favore del debitore, contro il quale sono diretti l'esecuzione od il sequestro, e non può quindi essere invocato dai terzi che devono far valere le loro ragioni in via di rivendicazione. Ora .. nel caso attuale, il sequestro è diretto contro il marito Edoardo Steffanina, e non contro la ricorrente, la quale non ha quindi veste per invocare l'art. 92. 2. La seconda domanda è invece fondata. L'autorità cantonale è arrivata ad una conclusione contraria, fondandosi sul principio ammesso a più riprese nei giurisprudenza, che il marito si deve considerare come possessore dei mobili che si trovano nell'abitazione coniugale, malgrado che detta abitazione sia stata affittata dalla moglie. Ma questo principio non vale che nel caso in cui i coniugi vivono, per disposto di legge o per contratto, sotto il regime della comunione dei beni, rappresentato dal marito. Sotto questo regime è chiaro che la moglie non può nulla possedere di proprio, dal momento che il marito è il suo rappresentante legale, per tutto ciò che concerne i rapporti giuridici patrimoniali. Tutt' altra è la situazione quando i coniugi vivono fra di loro col sistema della separazione dei beni. In questo caso la moglie può perfettamente possedere, sia in suo nome personale, sia in comunione col marito. Ora, la separazione dei beni e precisamente il sistema matrimoniale vigente per legge nel cantone Ticino, ne venne preteso che, nel caso concreto, sia stato modificato con convenzione e sostituito con un altro. Nessun ostacolo legale esiste quindi a che la ricorrente possa possedere dei beni in proprio nome. Ciò posto in linea di diritto, in linea di fatto e da osservare, che la ricorrente ha allegato, davanti le istanze cantonali, che i mobili sequestrati, di cui essa rivendica la proprietà., si trovavano nell' appartamento da essa abitato col marito, ma che aveva preso in affitto in suo nome personale; inoltre che essa ha giustificato questa sua adduzione producendo il B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- contratto d'affitto concluso colla signora Varenna-Muralto il 2 settembre 1903. Ciò stante, non è possibile di ammettere che la ricorrente non avesse la detenzione o, quanto meno, la codetenzione dei mobili che si trovavano nell' appartamento da essa occupato. L'art.107 della LEF non era quindi applicabile e l'invito a farsi attore in giudizio doveva di conseguenza essere diretto all' ereditore, conformemente all' art. 109. In questo senso deve quindi ammettere il ricorso. Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso in quanto è diretto contro il provvedimento dell' Ufficio implorante l'applicazione dell' art. 107 LEF, respinto invece in quanto tende ad ottenere l'annullazione del sequestro 28/29 ottobre 1904. 57. Sentenza dell' II aprile 1905 nella causa Chiattonne. Inscrizione all' inventario di una massa da liquidare, di un ente preteso da un terzo (1. c. di una polizza d'assicurazione). Effetti dell' iscrizione. Art. 242 LEF. 1. TI 29 novembre 1899 i coniugi Antonio ed Alice Chiattonne, in Lugano, stipulavano colla Società di assicurazione « La Suisse » di Losanna, un contratto a tenore del quale questa società si obbligava, mediante un premio annuale di 1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assicurati, se ancora in vita il 27 novembre 1916, una somma di 30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno o l'altro avesse cessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al coniuge sopravvivente, a tacitazione di ogni impegno risultante dal contratto e restando annullato l'obbligo a pagamento di premi ulteriori. Antonio Chiattonne moriva alcuni anni dopo e la di lui eredità essendo stata ripudiata, l'Amministrazione del fallimento und Konkurskammer. No 57. 325 ~ns~riveva la polizza di cui sopra fra gli attivi dell'inventario, ritimando alla società « La Suisse » di non eseguire il pagamento in altrui mano. In seguito di ciò, la vedova signora Alice Chiattonne ricorreva il 10 ottobre 1904 all' autorità di sorveglianza, domandando che la polizza fosse eliminata dall' inventario, come oggetto di sua proprietà

ed in suo possesso. TI riorso fu respinto dall' Autorita superiore cantonale, essenzialmente pel motivo, ehe l'inventario di una sostanza caduta in fallimento, essendo un atto puramente interno ehe laseia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno qualita per insorgere contro il fatto ehe un oggetto determinato e stato portato sull' inventario . 2. E contro questa decisione ehe la signora Chiattonne ri- corre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni davanti le istanze cantonali ed allegando in appog- gio delle medesime : La polizza in questione non poteva e!Ssere portata all' attivo dell' inventario dal momento ehe non appartiene aHa massa e ehe non si trova in suo possesso. E un errore di affermare ehe l'inventario e un atto puramente interno ehe laseia in- tatti i diritti dei terzL Cib pub essere giusto, quando si tratta di beni ehe sono in possesso della massa, giaeche allora chi vorra rivendiarli, dovra in ogni easo farsi attore. Ma altra -e la posizione nel easo attuale. La polizza non era in possesso della massa, ma della societa «La Suisse », alla quale era stitta data in pegno. D'altra parte, dopo ehe la polizza venne inserita all' inventario, la ricorrente, per salvaguardare i suoi diritti, si trovo neH' obbligazione di rivendiarne la proprieta su di ehe l'Uffieio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni per adire i tribunali. L'inserizione all' inventario ha avuto quindi per eonseguenza di far attribuire aHa ricorrente la parte di attriee, quantunque la polizza stessa non sia mai stata in possesso della massa. In tali eireostanze e impossibi- bile di considerare l'inserizione come un semplice atto di na- tura interna ehe non lede i diritti dei terzi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.